

Comune di Sanfre' (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 23.07.2014.09.2012:

“REGOLAMENTI: Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 41 del 05.12.2003, come integrato e modificato con D.C.C. n. 25 del 13.07.2011. – Modifica art. 2 (Formazione della Commissione Edilizia).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Sanfrè è dotato di Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 41 del 05 dicembre 2003, successivamente modificato con D.C.C. n. 28 in data 26 luglio 2005 e con D.C.C. n. 25 in data 13.07.2011;
- che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 08.07.1999 n. 19, così come modificato dalla L.R. 14.07.2009 n. 20, all'art. 2 (*Formazione della Commissione Edilizia*) del vigente Regolamento Edilizio Comunale occorre sostituire le parole “eletti dal consiglio comunale” con le parole “nominati dal competente organo comunale”;
- che inoltre si rende opportuno modificare il numero dei membri della stessa Commissione Edilizia riducendolo da sette a sei componenti;
- che per quanto sopra esposto l'art 2 (*Formazione della Commissione Edilizia*) del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 25 in data 13.07.2011 deve essere riscritto nei seguenti termini, con le parti abrogate evidenziate in “~~barrato~~” e le parti modificate evidenziate in “*corsivo*”:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

(come modificato con D.C.C. n. ~~21 del 27.06.2005~~ n. *.. del 23.07.2014*)

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. ~~sette~~ *sei* componenti, ~~eletti dal Consiglio comunale~~ *nominati dal competente organo comunale*; tra gli eletti, con separata votazione, il ~~Consiglio comunale~~ *competente organo comunale* sceglie il Presidente ed il Vice Presidente;
3. I membri sono scelti dal ~~Consiglio~~ *competente organo comunale* fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; tutti i membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma o di laurea, nonché membri privi di titolo di studio ma di comprovata e decennale esperienza nella Commissione Edilizia di Sanfrè.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti,

devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco ed i membri della Giunta e del Consiglio Comunale

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del ~~Consiglio comunale~~ *competente organo comunale* che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo ~~Consiglio comunale~~ *competente organo comunale*, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che il ~~Consiglio comunale~~ *competente organo comunale* non li abbia sostituiti

7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal ~~Consiglio comunale~~ *competente organo comunale*.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Considerato che ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della L.R. 08.07.1999, n. 19, le modificazioni proposte all'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale sono conformi al Regolamento Tipo Regionale in quanto le integrazioni "*non sostanziali*" introdotte in rispetto al testo Tipo Regionale sono quelle consentite dalla Delibera C.R. n. 548/9691 del 29.07.1999 approvante lo stesso testo del Regolamento Tipo;

Visto l'art. 3, 3° comma, della Legge Regionale 08.07.1999, n. 19;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Presenti: n. otto

astenuti: n. zero

contrari: n. due (Gianolio Ernesto e Rainero Davide)

voti favorevoli: n. sei

D E L I B E R A

1) di approvare ai sensi del 3° e 10° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 08.07.1999, n. 19, le modificazioni dell'art. 2 (*Formazione della Commissione Edilizia*) del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 25 del 13.07.2011, come di seguito indicato:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

(come modificato con D.C.C. n. .. del 23.07.2014)

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. sei componenti, nominati dal competente organo comunale; tra gli eletti, con separata votazione, il competente organo comunale sceglie il Presidente ed il Vice Presidente;

3. I membri sono scelti dal competente organo comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; tutti i membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma o di laurea, nonché membri privi di titolo di studio ma di comprovata e decennale esperienza nella Commissione Edilizia di Sanfrè.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco ed i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo competente organo comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal competente organo comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) di dichiarare che le integrazioni e le modificazioni apportate al Regolamento Edilizio Comunale sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. n. 548/9691 del 29.07.1999 e che le stesse sono state evidenziate in “corsivo” e le parti abrogate in “barrato” nel testo allegato alla presente deliberazione;

3) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3. comma 3, della L.R. 19/1999;

4) di dare atto che le integrazioni e le modificazioni al Regolamento Edilizio Comunale assumono la loro efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione;

5) di dare atto altresì che la presente deliberazione darà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999, n. 19. alla Giunta Regionale del Piemonte.